

CAPITOLO XVII

La condotta tenuta dall'imputato in relazione alla notizia dell'incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli.

Il Tribunale rilevava che due testi, fonti del tutto autonome tra loro, avevano concordemente riferito di un incontro tra Boris Giuliano, dirigente della Squadra Mobile di Palermo, e Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, in epoca antecedente e prossima all'omicidio di quest'ultimo: Charles Tripodi, già agente della D.E.A., collega ed amico di Boris Giuliano, ed Orlando Gotelli, già sottufficiale della Guardia di Finanza e stretto collaboratore di Giorgio Ambrosoli. Charles Tripodi aveva dichiarato di essere stato inviato in Sicilia nel Settembre del 1978 per collaborare con Boris Giuliano nelle indagini congiunte finalizzate alla localizzazione delle raffinerie di eroina ed all'individuazione delle fonti di approvvigionamento, mediante il tentativo di infiltrarsi all'interno di alcuni gruppi mafiosi, sospettati di essere coinvolti nel traffico di droga.

Soltanto Giuliano e pochi altri funzionari, che avevano partecipato ad alcune riunioni nell'ambito delle Forze di Polizia (tra questi il teste aveva citato D'Antone, De Luca, Vasquez e Contrada) conoscevano la sua vera identità (cfr. pagine 105 e ss.- 153 e ss. trascrizione udienza 12 luglio 1994).

Tra l'ottobre ed il novembre del 1978, dopo alcuni preliminari

contatti con esponenti di “Cosa Nostra”, improvvisamente interrottisi (il teste aveva fatto riferimento a contatti avuti con il capomafia Gaetano Badalamenti), Giuliano gli aveva detto che la sua identità di agente della D.E.A. era stata scoperta attraverso una notizia che riteneva provenire “dall’interno”, e cioè dagli ambienti della Questura di Palermo, che aveva compromesso l’operazione.

Quando già la sua identità era stata scoperta, lo stesso Giuliano aveva avuto modo di esternargli i sospetti che nutriva nei confronti dell’odierno imputato.

Segnatamente, una mattina, tra il dicembre del 1978 ed il gennaio del 1979, si era dimostrato contrariato del fatto che egli si fosse recato nell’ufficio di Bruno Contrada, che lo aveva invitato a vedere una collezione di armi antiche detenuta nella sua stanza. Giuliano, in tale frangente, aveva manifestato il proprio disappunto per l’eventualità che l’imputato avesse potuto essere messo a conoscenza di alcuni particolari dell’operazione in corso e, richiesto di spiegare il motivo delle sue preoccupazioni, gli aveva risposto che non si fidava di Contrada, raccomandandogli esplicitamente non fare menzione con lui delle attività investigative in corso.

I sospetti in ordine alla presenza di una “talpa” nell’ambito della Polizia di Palermo erano stati aggravati dall’inspiegabile insuccesso di altri due tentativi posti in essere per contattare i gruppi mafiosi per il tramite di agenti-informatori, in relazione

ad acquisti di eroina.

Nel maggio del 1979 esso teste, avendo ricevuto diverse minacce telefoniche, era stato costretto a lasciare la Sicilia, ma aveva continuato a collaborare da Roma con la Polizia di Palermo fino a quando, nel giugno dello stesso anno, aveva fatto rientro negli Stati Uniti.

Il Tripodi aveva soggiunto che, rientrato in patria, aveva mantenuto contatti telefonici con Giuliano. Nel corso di una di tali conversazioni, cinque, sei giorni dopo l'omicidio dell'avv.to Giorgio Ambrosoli, Giuliano gli aveva detto <<*che, due giorni prima dell'omicidio, egli aveva incontrato personalmente l'Ambrosoli con il quale si erano scambiati importanti informazioni sui canali di riciclaggio*>> (pag. 138 e seguenti trascrizione udienza 12 luglio 1994).

L'assiduità di rapporti di natura professionale e personale intrattenuti nell'ultimo periodo della sua vita da Boris Giuliano con l'agente della D.E.A. Charles Tripodi, oltre che da vari testi della Difesa, stretti collaboratori ed amici dell'imputato (Ignazio D'Antone, Salvatore Nalbone, Vincenzo Boncoraglio) e dallo stesso Contrada (pagine 1330-1333 della sentenza appellata), era stata confermata anche dalla teste Ines Maria Leotta, vedova Giuliano.

Quest'ultima aveva riferito che, proprio a causa dell'intenso rapporto che il marito aveva avuto con l'agente statunitense, aveva ritenuto che il Tripodi potesse essere a conoscenza di

qualche notizia utile alle indagini relative al suo omicidio.

Nel corso, quindi, di un colloquio telefonico, avuto con lui subito dopo la morte di Boris Giuliano, lo aveva sollecitato ad una più intensa collaborazione con le autorità inquirenti italiane, ma Tripodi le aveva risposto che *<<l'Italia non era il suo paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il suo>>* .

Successivamente, avendo avuto modo di conoscere il contenuto di un'intervista rilasciata in Italia dall'investigatore statunitense, nel corso della quale egli aveva elogiato l'operato di Giuliano nelle indagini condotte insieme a lui a Palermo, attribuendogli anche il merito di avergli salvato la vita, essa teste aveva ritenuto che i tempi fossero mutati e che Tripodi potesse avere maturato il convincimento di collaborare in modo più completo con l'Autorità Giudiziaria italiana.

Aveva deciso, pertanto, di rassegnare in una lettera, inviata in data 19 maggio 1993 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, le sue considerazioni sulla telefonata avuta con lo stesso Tripodi subito dopo l'omicidio del marito.

Il Tribunale osservava che la testimonianza resa dal Tripodi, ritenuta pienamente attendibile, aveva ricevuto significativa conferma - con particolare riferimento all'incontro avvenuto tra Ambrosoli e Giuliano - in altre risultanze processuali, ed in particolare nella testimonianza resa da Orlando Gotelli.

Quest'ultimo, maresciallo della Guardia di Finanza, componente

del gruppo di lavoro incaricato di esaminare la documentazione relativa alla liquidazione coatta della Banca Privata Italiana di Sindona, nel corso del proprio esame aveva dichiarato di avere avuto occasione di vedere Boris Giuliano mentre parlava con lo stesso Ambrosoli, nel suo studio, pochi giorni prima dell'omicidio di questi, perpetrato il 12 luglio 1979.

In ordine alla collocazione cronologica dell'episodio il teste aveva ricordato, altresì, con precisione, che in quel giorno il suo collega che dirigeva il gruppo di lavoro della G.di F., il m.llo Novembre, era in ferie.

Segnatamente, intorno alle h. 12,00, egli stava per entrare nello studio per fare firmare ad Ambrosoli il verbale di riapposizione dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato dopo la consultazione da parte dei finanzieri della documentazione in sequestro.

La segretaria aveva cercato di impedirglielo dicendogli che l'avvocato aveva un incontro riservato, probabilmente con alcuni suoi colleghi. Pensando che si trattasse di un poliziotto ovvero di un carabiniere, aveva deciso di entrare comunque e, passando dietro il tavolo dove era seduto Ambrosoli, aveva potuto osservare il soggetto che gli stava di fronte, che successivamente, attraverso le fotografie pubblicate sui giornali, aveva con certezza riconosciuto in Boris Giuliano. Si era fermato solo il tempo della firma e non aveva assistito ad alcun colloquio tra i due, uscendo subito dopo dall'ufficio.

Il teste aveva riferito, sulla base di una sua ricostruzione postuma, che in altra occasione precedente, che non era stato in grado collocare nel tempo, aveva avuto modo di vedere Giuliano nel corridoio antistante l'ufficio di Ambrosoli. In tale percorso mnemonico egli si era avvalso di un'annotazione contenuta nell'agenda personale degli appuntamenti dell'avv.to Ambrosoli contenente, alla data dell'11/4/1979, una sigla "G.B." che aveva ritenuto ricollegabile alle iniziali di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e ss. trascrizione udienza 14 giugno 1994).

Lo stesso Gotelli aveva soggiunto che, a seguito di un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" il 29 Luglio 1979 dall'avv.to Melzi (legale dei piccoli azionisti creditori nel procedimento a carico di Sindona per bancarotta fraudolenta, *n.d.r.*), vi era stato molto clamore sulla stampa, che lo aveva indicato come unico testimone oculare di un incontro tra due uomini uccisi nel giro di pochi giorni. Allontanatosi dalla città per un periodo di ferie, aveva appreso, attraverso notizie trasmesse dalla radio, di essere stato convocato presso la Procura di Palermo per essere sentito sulla questione.

Aveva riferito, quindi, di essere stato interrogato il 17 Agosto dal sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci, circostanza nella quale era stato parzialmente reticente a causa della notevole apprensione provocata in lui dall'eccessiva pubblicità che era stata data alla questione sui mezzi di informazione.

Solo nel 1989, quando era stato pubblicato un altro articolo

dell'avv. Melzi, che lo aveva criticato per la sua reticenza, aveva deciso di scrivere un memoriale sull'accaduto al dott. Giovanni Falcone, che nel 1990 lo aveva convocato. A lui aveva riferito quanto dichiarato nel presente processo in merito all'incontro tra Ambrosoli e Giuliano cui aveva assistito.

Il Tribunale, poi, rassegnava le dichiarazioni del teste Giuseppe Melzi.

Quest'ultimo aveva confermato che il maresciallo Gotelli, all'epoca da lui ritenuto fonte attendibile, gli aveva riferito dell'incontro tra Boris Giuliano e l'avv.to Ambrosoli avvenuto pochi giorni prima dell'omicidio di quest'ultimo.

Il teste Melzi aveva dichiarato di avere appreso anch'egli da notiziari radio, mentre era in ferie nei primi di Agosto del 1979, di essere stato convocato dalla Procura di Palermo, e di essersi messo in contatto con gli uffici della Polizia palermitana per concordare le modalità della sua audizione da parte del magistrato incaricato delle indagini sull'omicidio Giuliano.

Nel corso di un colloquio preordinato a questo scopo, aveva riferito proprio a Contrada che la sua fonte era il maresciallo Gotelli. Aveva raccomandato al suo interlocutore la massima riservatezza su tale audizione e però, la mattina seguente, arrivando all'aeroporto di Palermo, aveva trovato ad attenderlo uno stuolo di giornalisti già informati di tutto e se ne era meravigliato molto, tanto che se ne era lamentato anche con il sostituto procuratore della Repubblica dott. Geraci.

Il teste, inoltre, aveva dichiarato di avere subito detto al magistrato che la fonte delle sue notizie era il maresciallo Gotelli; di avere appreso dallo stesso magistrato che questi, già escusso prima di lui, aveva ritrattato la notizia dell'incontro; di avere, quindi, ridimensionato anch'egli la notizia in suo possesso, prospettandola come frutto di un possibile equivoco.

Evidenziate le ragioni a sostegno del giudizio di attendibilità del Gotelli ed a confutazione delle critiche di protagonismo nei suoi riguardi, il Tribunale attribuiva particolare rilievo probatorio al rapporto a firma dell'imputato in data 7 agosto 1979.

Osservava che, quello stesso giorno, alcuni giornali (nella prima pagina del rapporto, prodotto all'udienza dell'undici novembre 1994, si fa menzione dei quotidiani "Giornale di Sicilia", "L'Ora" e "Il Diario") avevano divulgato la notizia dell'incontro tra Giuliano ed Ambrosoli e ne avevano indicato le fonti nelle persone del legale Melzi e di un sottufficiale della Guardia di Finanza che, seppure non generalizzato, veniva indicato come testimone oculare. Ciononostante, l'imputato aveva riferito all'Autorità Giudiziaria, con affermazione assolutamente categorica, di essere in grado di escludere il verificarsi dell'incontro stesso, ed altresì ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano e l'affare Sindona.

In particolare, nella seconda ed ultima pagina di quel lapidario rapporto, Contrada aveva riferito quanto segue sulle riportate notizie di stampa:

<<*In merito si afferma:*

- *che il dott. Giuliano non ha svolto indagini di alcun genere in relazione all'affare Sindona;*

- *che non si è recato a Milano nè per motivi di ufficio nè per motivi personali;*

- *che non si è incontrato con l'avv.to Ambrosoli, peraltro da lui non conosciuto>> (pag. 1360 della sentenza di primo grado).*

Egli, in tal modo, secondo la valutazione del Tribunale, aveva consapevolmente neutralizzato sul nascere ogni spunto investigativo che avrebbe potuto indirizzare le indagini verso un possibile legame tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli.

Tale grave comportamento, posto in essere in assoluta sintonia con la successiva agevolazione dell'allontanamento dall'Italia di John Gambino e con le altre emergenze processuali acquisite, ne evidenziava ulteriormente il ruolo svolto per conto di "Cosa Nostra" avvalendosi dei propri incarichi istituzionali con grande abilità dissimulatrice (pagine 1369-1370 della sentenza appellata).

Le censure concernenti le valutazioni del Tribunale sulla vicenda dell'incontro Giuliano - Ambrosoli sono state articolate nel volume VII capitolo VI dell'Atto di Impugnazione (pagine 1-183).

Il taglio delle argomentazioni difensive, peraltro è parzialmente eccentrico rispetto al *thema decidendum*, che è la valutazione

della condotta tenuta dall'imputato in relazione alla notizia di tale incontro, e cioè il giudizio sul senso e le finalità del rapporto-lampo del 7 agosto 1979 a firma Contrada, sulla ampia divulgazione mediatica del coinvolgimento dell'avv. Melzi e del maresciallo Gotelli, sulla massiccia presenza di giornalisti in occasione dell'arrivo a Palermo dello stesso Avv. Melzi.

Per queste ragioni, premesso che la parte prima dell'elaborato difensivo (pagine da 1 a 110) è dedicata al rapporto tra Contrada e Giuliano e la seconda (pagine da 110 a 183) all'incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, incontro la cui effettiva verifica è stata vivamente contestata, esigenze di chiarezza sistematica impongono di:

- muovere dall'ipotesi che tale incontro possa non esservi mai stato, valutando anche in questo caso le condotte di Contrada;
- verificare, ai fini della prova di tale incontro, l'attendibilità delle fonti valorizzate dal Tribunale (con le conseguenti ricadute sul tema dei sospetti nutriti da Giuliano, nell'ultimo periodo della sua vita nei riguardi di Contrada).

Orbene, nella Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000 il Procuratore Generale ha osservato (pagine 12 e segg.) che alla data del 7 agosto 1979 si sapeva che:

- Boris Giuliano aveva presentato il 3 maggio 1979 un rapporto a carico di Savoca + 13, imputati di traffico di stupefacenti tra Italia e Stati Uniti d'America, ed a queste

indagini aveva partecipato la D.E.A. in persona di Tripodi;

- lo stesso Giuliano aveva presentato il 7 maggio 1979 il rapporto intitolato *“Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli USA con pagamenti attraverso operazioni bancarie”*, cui era interessata la D.E.A. (ne fanno menzione anche i difensori appellanti, alla pagina 148 del volume VII° capitolo VI dell’Atto di impugnazione);
- tali indagini avevano per oggetto i fratelli Gambino (parenti del capo – mafia americano Charles Gambino), mafiosi siculo americani, cui era collegato il gruppo, anch’esso siculo americano, di Salvatore Sollena da Cinisi, collegamento evocato dallo stesso Contrada nel rapporto in data 21/10/79 riguardante accertamenti su John Gambino;
- Boris Giuliano stava svolgendo ulteriori indagini sul riciclaggio a seguito dell’omicidio, avvenuto nel 1978, del boss mafioso Di Cristina, sul cui cadavere erano stati ritrovati degli assegni (vicenda cui l’imputato ha fatto cenno nel corso del suo esame, cfr. pag. 99 trascrizione udienza 22 novembre 1994).

Deve, inoltre, ritenersi provato che Contrada sapesse che Giuliano si interessava di Sindona.

Il Tribunale, a questo riguardo, ha valorizzato due specifiche emergenze processuali.

La prima è stata offerta dalla testimonianza “altamente

significativa ed assolutamente attendibile” (pag. 1361 della sentenza appellata) del prof. Emanuele Giuliano, fratello di Boris Giuliano, citato anche dalla difesa.

Segnatamente, il teste ha dichiarato che, non molto tempo dopo l’omicidio del fratello (lo stesso anno o quello successivo), aveva appreso da un articolo apparso sulla stampa che Boris Giuliano si era interessato al caso Sindona, in quanto aveva ricevuto una comunicazione dall’F.B.I. con la quale gli investigatori americani lo *“mettevano in guardia sul fatto che Sindona, essendo legato alla famiglia mafiosa di New York dei Gambino era anche legato alle famiglie mafiose palermitane degli Spatola dei Bontate e degli Inzerillo”*.

Il prof. Giuliano ha soggiunto di essersi rivolto all’odierno imputato, il quale gli aveva personalmente confermato che questa comunicazione dell’F.B.I c’era stata (cfr. pagine 119 e 120 trascrizione ud. 10/6/1994).

Tale risultanza si pone in contrasto con l’affermazione, ribadita in dibattimento da Contrada, di potere categoricamente escludere che, alla data dell’omicidio Ambrosoli, Boris Giuliano avesse potuto svolgere indagini di alcun genere su Sindona, indagini in quel periodo già avviate dagli inquirenti americani e dall’Autorità Giudiziaria di Milano, e, solo a seguito dell’arresto a Roma di Vincenzo Spatola, anche da quella romana, che aveva investito, a sua volta, la Polizia Giudiziaria di Palermo (cfr. pagine 44 e ss. 52 e ss. trascrizione udienza 11/11/1994).

Altra emergenza processuale valorizzata in prime cure, parimenti offerta dalla testimonianza del prof. Emanuele Giuliano, riguarda la telefonata con la quale un giornalista aveva chiesto a Boris Giuliano se avesse avuto contatti con Ambrosoli o se si fosse occupato dell'omicidio di Ambrosoli; telefonata della quale lo stesso Contrada doveva necessariamente essere al corrente.

Come ricordato, infatti, dal Tribunale (pagine 1362-1363 della sentenza appellata) <<la notizia relativa ad un collegamento tra Giuliano e l'avv.to Ambrosoli per le questioni affrontate, contestualmente, nell'espletamento dei rispettivi incarichi si era diffusa quando Giuliano era ancora in vita>>.

Il teste Emanuele Giuliano aveva riferito, infatti << di avere appreso, intorno al 1982, dal dott. Boncoraglio che il fratello, nel breve arco temporale intercorso tra l'omicidio Ambrosoli e la sua morte, aveva ricevuto nel suo ufficio a Palermo una telefonata da parte di un giornalista che si rivolgeva a lui per sapere notizie in merito all'omicidio di Ambrosoli: nel corso della telefonata Giuliano si era mostrato ai colleghi presenti *“insolitamente adirato, sorpreso e visibilmente turbato”* (cfr. ff 113 e ss. 127 ud. 10/6/1994)>> .

Sia il teste Vincenzo Boncoraglio che il teste Antonino De Luca, avevano <<dichiarato al dibattimento di avere assistito alla predetta telefonata, sostanzialmente confermando quanto riferito dal teste Emanuele Giuliano (cfr. dep. Vincenzo Boncoraglio ff. 80 e 81 ud. 10/1/1995- dep. Antonino De Luca f. 174 ud. 28/10/1994)>>.

Orbene, Contrada ha affermato di essere stato subito in grado di

smentire, con il rapporto inviato all'Autorità Giudiziaria il 7 Agosto 1979, <<*dopo una rapida ma intensissima indagine presso i familiari ed i colleghi*>>, sia la notizia relativa ad indagini da parte di Giuliano su Sindona, sia quella del suo incontro con l'avv.to Ambrosoli.

Egli, inoltre, all'udienza del 4 novembre 1994 (pag. 130 della trascrizione) ha dichiarato <<*Io escludo con la massima sicurezza almeno per la sicurezza che per tutte le vicende umane si possono avere che Giuliano si fosse incontrato con l'avvocato Ambrosoli, ne' io ne ho avuto mai notizia, ne' da Giuliano personalmente, ne' da persone vicine a Giuliano intendo dire la moglie, i fratelli, gli amici personali, ne' da funzionari o ad appartenenti comunque alle forze di polizia*>>.

Tali affermazioni contrastano con la circostanza che la telefonata a Giuliano era nota a due funzionari di Polizia amici dell'imputato (Boncoraglio e De Luca) a sua volta, per di più, notoriamente legato da uno stretto vincolo di amicizia con lo stesso Boris Giuliano.

Né è peregrina l'osservazione del Procuratore Generale secondo cui, premesso che il teste De Luca aveva ricordato che la telefonata era pervenuta “*una benedetta sera di luglio*”, <<se le parole sono capaci di svelare il pensiero, la sera in cui pervenne la telefonata può essere definita BENEDETTA da De Luca, solo perché dopo l'omicidio di Giuliano dovette costituire oggetto di reiterate attenzioni e discussioni tra i funzionari di polizia, amici e colleghi del morto>> (pag.

14 della citata Memoria).

Del resto, Contrada ha sostanzialmente, e contraddittoriamente, ammesso <<che tale suo convincimento si basava soprattutto su un ragionamento logico-deduttivo, fondato sulla premessa dello strettissimo rapporto di amicizia e fiducia esistente tra lui e Boris Giuliano, il quale se avesse davvero avuto quell'incontro o avesse svolto quelle indagini, certamente lo avrebbe informato; in alcuni passi delle sue dichiarazioni lo stesso imputato ha dimostrato di rendersi conto della fragilità di tale tipo di ragionamento (*"..non è possibile che non mi diceva una cosa del genere naturalmente quando io affermo con tanta sicurezza una cosa del genere, l'affermo sempre nei limiti delle prevedibilità umane, se poi per un motivo che non riesco anche oggi a capire, non l'abbia voluto confidare alla moglie, ai suoi uomini piu' fidati, ad un pezzo di carta, a nessuno, io non lo so."* ...>>(pag. 1364 della sentenza appellata).

Non esiste, dunque, una giustificazione plausibile del fatto che l'imputato non avesse neppure voluto preventivamente interpellare l'avv. Melzi ed il maresciallo Gotelli al fine di escludere l'ipotesi dell'incontro Giuliano - Ambrosoli, ma avesse redatto, senza che nessuno gli avesse chiesto di farlo, quel fulmineo e lapidario rapporto del 7 agosto.

Lo stesso Contrada, tra l'altro, aveva dichiarato che <<*Accertare un incontro tra Boris Giuliano e l'avvocato Giorgio Ambrosoli all'indomani all'uccisione di Giuliano e dopo dieci giorni che era stato ucciso l'avvocato Ambrosoli che fu ucciso se ben ricordo l'undici luglio a Milano, Giuliano il ventuno luglio.*

Accertare un rapporto del genere sarebbe stato di un estremo interesse per le indagini che noi andavamo svolgendo, cioè` significava aggiungere a quelle che gia` seguivamo un altro filone importantissimo di indagini perche' non era cosa di poco conto un incontro del genere>> (pag. 129 trascrizione udienza 4 novembre 1994)

Piuttosto, il rapporto del 7 agosto, nel suo contenuto e nel contesto delle circostanze in cui venne formato, è obiettivamente valutabile come volto a stroncare sul nascere questo filone di indagine. Ed anche se l'indicazione non venne raccolta dal magistrato inquirente dr. Geraci, che volle sentire l'avv. Melzi ed il maresciallo Gotelli, le circostanze della loro audizione frustrarono sostanzialmente lo scopo dell'atto istruttorio.

In questa cornice va valutata la divulgazione delle notizie della convocazione a Palermo dell'avv. Melzi (cfr. le copie del "Giornale di Sicilia" in data 14,15 e 17 Agosto 1979, acquisite all'udienza dell'11/11/1994) ed al fatto che la fonte di questi <<era un sottufficiale della G. di F. che collaborava con Ambrosoli>> del quale però, per motivi di riservatezza e di sicurezza lo stesso Melzi aveva <<taciuto il nome>> (cfr. gli articoli del 15 e del 17 Agosto 1979).

Va considerato, infatti, che (cfr. pag. 1356-1357 della sentenza appellata), <<con nota in data 14/8/1979 avente per oggetto le indagini sull'omicidio di Boris Giuliano, a firma dell'imputato, questi, nella qualità di dirigente della Squadra Mobile, aveva provveduto ad informare il

sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Geraci, di avere avuto un colloquio telefonico con l'avv.to Melzi; nel corso della conversazione telefonica l'avv.to aveva riferito, proprio al dott. Contrada, che l'informazione in ordine all'incontro tra il dott. Giuliano e l'avvocato Ambrosoli proveniva dal m.llo Gotelli (*"Ieri mattina è stato rintracciato a Milano l'avv.to Giuseppe Melzi al quale, a cura del Centro Interprovinciale Criminalpol di quella città, è stata notificata la citazione a comparire al piu' presto innanzi alla S.V. per essere sentito in ordine a fatti pertinenti l'omicidio in argomento. Alle h. 12 di ieri l'avv.to Melzi ha telefonato allo scrivente ed ha fatto presente che in serata doveva ripartire per la Sardegna, in un campeggio sul Golfo Degli Aranci, per inderogabili motivi familiari... Durante la breve conversazione telefonica l'avv.to Melzi ha riferito che l'informazione sul presunto incontro tra il dott. Giuliano e l'avv.to Ambrosoli gli era stata fornita dal M.llo Gotelli, in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano....quest'ufficio, in esecuzione di provvedimento emesso dalla S.V. ha inviato ieri sera un teletato urgentissimo al Centro Criminalpol di Milano ed al Comando Nucleo di Polizia Tributaria della G.di F. di Milano, con incarico di curare la citazione e dell'avv.to Melzi e del M.llo Gotelli, innanzi a codesta Autorità Giudiziaria per il giorno 17 corrente alle h.9,30"* cfr. nota cit. in data 14/8/1979 acquisita in atti all'ud. dell'11/11/1994)>>.

Il Tribunale ha puntualmente rilevato (pagine 1358-1360 della sentenza appellata) che << Dalle copie dei quotidiani acquisite in atti risulta, altresì, che in data 14 Agosto 1979, corrispondente a quella della

nota redatta dal dott. Contrada, i giornali locali avevano riportato, con grande risalto (prima pagina), la notizia che il vice-questore Contrada aveva parlato con l'avv.to Melzi che aveva confermato l'incontro fra Giuliano ed Ambrosoli; tra le notizie in possesso dei giornalisti risultava anche quella relativa alla data della convocazione dell'avv.to Melzi dinanzi al sostituto Geraci, evento rispetto al quale venivano evidenziate le aspettative di risoluzione dell'indagine riguardante un possibile collegamento tra gli omicidi Giuliano ed Ambrosoli con la vicenda Sindona (cfr. copie "Giornale di Sicilia" in data 14-15e 17 Agosto 1979-acquisite all'ud. dell'11/11/1994).

Emerge, quindi, da inconfutabili emergenze processuali che, contrariamente a quanto ha tentato di asserire l'imputato all'udienza del 4/11/1994, il funzionario di Polizia con il quale l'avv.to Melzi aveva parlato telefonicamente per concordare la propria convocazione dinanzi al dott. Geraci, ed al quale aveva raccomandato la massima riservatezza, era proprio il dott. Contrada, il quale aveva anche appreso che la fonte della notizia in possesso del legale era un m.llo della G. di F.

E' certo, altresì, che a seguito di quel colloquio telefonico era stata data grande pubblicità sulla stampa all'audizione dei due testi Melzi e Gotelli i quali, come dagli stessi concordemente dichiarato al dibattimento, principalmente in relazione alla pubblicità sui loro nomi che si era fatta prima della loro audizione e della grande aspettativa per le dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, avevano nutrito una seria e comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione personale che era stata, poi, la causa della loro reticenza dinanzi all'Autorità Giudiziaria: Ambrosoli e

Giuliano erano stati uccisi da poco in rapida successione, uno a Milano e l'altro a Palermo, Gotelli e Melzi erano due testimoni, l'uno diretto e l'altro "de relato", che avrebbero potuto dare un nuovo indirizzo ed impulso alle indagini sui due omicidi evidenziandone un possibile collegamento con le vicende criminali di Michele Sindona, ma la loro audizione da parte della magistratura era avvenuta in un clima di grande clamore pubblicitario che aveva determinato una situazione di grave soggezione psicologica>>.

Questo stato di soggezione psicologica è stato concordemente riferito in dibattimento sia dal maresciallo Gotelli, sia dall'avv. Melzi, il quale ha dichiarato di avere espressamente chiesto a Contrada di prevenire in ogni modo la divulgazione della notizia della sua convocazione, ed ha lamentato:

<<MELZI G. (...)No, ha ragione..fu veramente così, perchè poi mi trovavo in una situazione soggettiva molto delicata...arrivo a Palermo, chiedendo un minimo di riservatezza..mi trovo trenta giornalisti alle h. 3,00 all'aeroporto, che poi mi hanno seguito con il taxi in albergo, io non sapevo neanche in quale albergo andare..il mattino anche lì in Procura mi trovo di nuovo una cinquantina di giornalisti che mi dicono: lei deve dirci i segreti di tutta la storia di Sindona, degli omicidi...mi sono trovato in una situazione, veramente, lo devo dire... di panico" (cfr. pagine 20 e ss.- ff. 42 e ss. trascrizione udienza 7 luglio 1995).

In margine alle considerazioni del Tribunale, che questa Corte condivide, non può farsi a meno di rilevare, così come ha fatto il

Procuratore Generale (a pag. 15 della già citata Memoria), la coincidenza delle espressioni usate nel rapporto e nelle notizie di stampa: lo stesso 14 agosto 1979, infatti, il “Giornale di Sicilia”:

- aveva dato in prima pagina la notizia della conversazione di Contrada e Melzi;
- aveva riportato tra virgolette alcune dichiarazioni dell'imputato in ordine alla notizia dell'incontro Giuliano-Ambrosoli;
- aveva evidenziato che lo stesso Melzi, in quel momento in un campeggio in Sardegna, sarebbe stato sentito “al più presto” avverbio di tempo pedissequamente mutuato dalla nota di Contrada del 14 agosto 1979 al P.M. Geraci (<<*Il colloquio, per quel che se ne sa, è stato breve. Il funzionario di Polizia gli ha comunicato che il magistrato incaricato delle indagini sull'omicidio Giuliano, il sostituto procuratore Vincenzo Geraci, desidera interrogarlo al più presto*>>).

Il 15 agosto, come si è visto, il medesimo quotidiano pubblicò la notizia che “*dopodomani* (quindi il 17 agosto) sarebbe stato sentito e che la sua fonte era “ *un sottufficiale della G. di F. che collaborava con Ambrosoli* “. Il 17 agosto, sempre il “Giornale di Sicilia” confermò la notizia dell'audizione per quella mattina del Melzi, che, invece, di fatto, a causa di varie traversie, giunse all'aeroporto di Palermo alle tre del mattino del 18 Agosto, trovandovi uno stuolo di giornalisti.

E' evidente, dunque, tenuto conto, altresì, che, come rilevato trattando della vicenda relativa al blitz del 5 maggio 1980, l'odierno imputato ha sempre mostrato una spiccata vocazione alla comunicazione nell'ambito dei suoi compiti istituzionali¹, che:

- per un verso, la fonte diretta delle notizie di stampa fu lo stesso Contrada;
- per altro verso, egli disattese consapevolmente le istanze dell'avv. Melzi di mantenere il riserbo sulla sua convocazione, creando le condizioni perché questi si adeguasse al maresciallo Gotelli suo referente, che, parimenti influenzato dalla enorme pubblicità sulla sua persona, aveva sfumato la notizia dell'incontro Giuliano - Ambrosoli ridimensionandola come il frutto di un possibile equivoco.

Per di più, come evidenziato dal Procuratore Generale, esiste una evidente correlazione tra la fonte ed il taglio delle notizie riguardanti l'avv. Melzi, volte a screditarlo come informatore e quindi intimorirlo (cfr. pag. 15 della Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000:

<<Giornale di Sicilia 14-8-1979: l'avv. Melzi ha operato una lieve correzione di rotta;

¹ Segnatamente, nell'agenda del 1979, alla data del 18 agosto, giorno dell'arresto di Rosario Spatola, evento di rilievo nell'ambito delle indagini su Sindona dell'Autorità Giudiziaria romana, che si avvaleva della Polizia Giudiziaria di Palermo, è annotato l'appunto "informati ANSA, RAI, "L'Ora", "Sicilia", Diario".

“ “ “ “ 15-8-1979: l'avv. Melzi ha riferito con dovizia di particolari un colloquio tra due morti, mostrandosi riservato sul nome del testimone (non è vero: lo aveva rivelato a Contrada a mezzogiorno del 13 agosto). Ugualmente riservatezza non ha avuto per politici ed economisti. E' un comportamento che dovrà spiegare. Se il dott. Geraci lo riterrà reticente, potrebbe mandarlo all'Ucciardone.

GIORNALE di SICILIA 17/8/79: Oggi l'avv. Melzi dovrebbe presentarsi al palazzo di giustizia. Dovrebbe, ma non è detto che si faccia veramente vedere>>)

Con la più volte citata sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986, nei confronti di Michele Sindona + 25 parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Milano con sentenza del 5 marzo 1987, divenuta irrevocabile il 25 febbraio 1988, è stato accertato che il simulato sequestro di Michele Sindona fu propiziato ed organizzato da esponenti mafiosi con la collaborazione di esponenti massoni, e che la sua macchina organizzativa venne messa in moto prima del 3 aprile 1979, giorno in cui un sedicente Joseph Bonamico richiese il rilascio del passaporto (pag. 250 della citata sentenza).

Orbene, come osservato dai difensori appellanti, non consta in alcun modo che Boris Giuliano sia stato ucciso in relazione ad

indagini direttamente riguardanti Michele Sindona (pag. 154 volume VII capitolo VI dell'Atto di impugnazione).

Tuttavia, gli elementi di conoscenza in possesso di Contrada (segnatamente, l'attività investigativa di Boris Giuliano sul riciclaggio, l'avvertimento fatto dal F.B.I. allo stesso Giuliano che Sindona, legato alla famiglia mafiosa dei Gambino, era anche collegato con gli Spatola, i Bontade e gli Inzerillo, la telefonata con cui un giornalista aveva chiesto notizie dei contatti da lui avuti con Ambrosoli o di un suo interessamento per l'omicidio di Ambrosoli) imprimono una significativa valenza indiziaria all'aver escluso la possibilità di un nesso tra quel fatto delittuoso e la scomparsa del banchiere.

Tale esclusione - ancora più sorprendente se si considera che lo stretto rapporto di amicizia avuto con Boris Giuliano avrebbe dovuto indurre Contrada a non tralasciare alcuna pista per fare luce sulla sua uccisione - scongiurò obiettivamente il rischio che le attenzioni della Polizia di Palermo si concentrassero anche su questo filone investigativo. Venne prevenuta, dunque, la pur remota eventualità che gli spostamenti di Sindona a Palermo potessero essere intercettati e che fosse recato un documento alla macchina organizzativa del finto sequestro.

Analoga eventualità venne obbiettivamente scongiurata con il rilascio di John Gambino; emergendo, dunque, una simmetria, una coerenza ed una continuità tra le condotte, oggettivamente considerate nei loro rispettivi risultati, tenute dall'imputato a

seguito della notizia dell'incontro Giuliano- Ambrosoli ed in occasione dell'allontanamento dello stesso Gambino.

La valenza indiziante di tale continuità, originariamente percepibile, diviene vieppiù pregnante nel quadro di una valutazione complessiva ed unitaria delle emergenze processuali, e pertanto appare legittima l'inferenza del Procuratore Generale, il quale ha addebitato allo stesso Contrada di avere “*soffocato il bambino nella culla*” (pag. 17 della citata Memoria) con il rapporto-lampo del 7 agosto 1979.

Delimitato, dunque, il thema decidendum ed assodato che rispetto ad esso non sarebbe essenziale la prova positiva dell'incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, deve comunque condividersi il giudizio di piena attendibilità delle testimonianze dell'investigatore Charles Tripodi e dell'avv. Giuseppe Melzi, espresso dal Tribunale, e, con le precisazioni di cui appresso, anche della testimonianza di Orlando Gotelli.

Quanto al Tripodi, i difensori appellanti hanno bollato la sua testimonianza come “*sicuramente inquietante e palesemente inverosimile*”, stigmatizzando il fatto che lo stesso << nel 1979, poco dopo l'omicidio del dott. Giuliano, alla vedova che lo pregava di dare un aiuto alle indagini, qualora avesse avuto qualche elemento utile, rispose in senso negativo, a mezzo telefono dagli U.S.A. con la edificante espressione che “*l'Italia non era il suo paese e non gli si poteva chiedere*

di morire per un paese che non era il suo, non gli si poteva chiedere questo.." (Pag. 20 ud. 17-3-1195).

L'ex agente Tripodi, quel coraggio non avuto nel 1979, l'ha ritrovato dopo quattordici anni, dichiarando che il dott. Giuliano gli aveva confidato (a lui solo) che non aveva fiducia verso Contrada e che si era incontrato con l'avv. Ambrosoli. Coraggio messo in risalto dal dott. Gianni De Gennaro - Direttore della D.I.A.- con la seguente breve recensione al libro autobiografico edito nel 1993 in U.S.A. dal Tripodi: "I worked with Tom Tripodi against the Mafia in Sicily and had the opportunity to appreciate his courage">> (pagine 142 – 143 Vol. VII, capitolo VI, paragrafo VI.6 dell'Atto di impugnazione).

I medesimi difensori hanno, poi, osservato: << La dichiarazione del Tripodi, secondo cui il dott. Giuliano, alla fine del 1978, gli avrebbe confidato che "non si fidava" del dott. Contrada è in evidente e stridente contrasto con tutte le risultanze processuali, sia testimonianze che documentali. (....)

Quella di Tripodi è rimasta l'unica voce discordante ed il motivo per cui si sia determinato a dire una cosa del genere non è certamente ben chiaro. L'affermazione "Giuliano mi ha detto che non si fidava di Contrada" o è stata inventata o gli è stata suggerita o è il frutto di una errata interpretazione di parole del dott. Giuliano.

Non si comprende per quale motivo mai il dott. Giuliano, tra tanti suoi fidati colleghi e dipendenti, con i quali per tanti anni aveva lavorato e vissuto, avrebbe dovuto fare una confidenza di tal genere ad un poliziotto straniero da poco conosciuto e con il quale aveva sporadici anche se

cordiali rapporti per le esigenze di una attività investigativa limitata nel tempo come in effetti è stata.

D'altronde non è chi non veda il contrasto tra quanto affermato dal Tripodi e il fatto che, come da lui stesso detto, la non fiducia di Giuliano sarebbe stata manifestata in relazione all'attività di indagine che si stava svolgendo allora con la cosiddetta "Operazione Cesare": attività svolta in piena collaborazione tra Squadra Mobile e Criminalpol, cioè tra i due organismi di polizia diretti rispettivamente da Giuliano e Contrada.

Dagli stessi rapporti giudiziari inviati alla Procura della Repubblica di Palermo risulta che il lavoro investigativo fu svolto in collaborazione tra i due organismi di polizia, e quindi tra i due funzionari ad essi preposti.

Infatti, il R.G. ctg. E-1979-Mob.Sez.Stup. del 3-5-1979 della Squadra Mobile di Palermo, avente per oggetto denuncia alla Procura Repubblica Palermo per associazione delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e altro a carico di Savoca Giuseppe +13, a Pagg. 5-6 riferisce: "Le indagini iniziate il 5-9-1978 hanno visto impegnati Funzionari e Agenti di questa Squadra Mobile, Agenti speciali della D.E.A., coordinati in territorio italiano dalla Direzione Antidroga di Roma (D.A.D.), dalla Divisione Stupefacenti della Criminalpol di Roma, dal Centro Criminalpol di Palermo e Napoli, dalle varie polizie nazionali dei Paesi interessati".

Il rapporto giudiziario del 7 maggio 1979 ctg. E-/79 Mob.Antimafia della Squadra Mobile di Palermo, avente ad oggetto: "Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A. con pagamenti attraverso operazioni bancarie" a pag. 1, riferisce: "Allo scopo di consentire una migliore intelligenza dei fatti riferiti e di appurare quindi

le correlazioni soggettive e oggettive, anche sulla base delle ulteriori investigazioni condotte dalla Squadra Mobile, dall'F.B.I., dalla Criminalpol Sicilia e dall'Ufficio Narcotici Federale U.S.A. (D.E.A)...".

Le considerazioni e le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine alla testimonianza del Tripodi, sono in evidente contrasto con tutte le risultanze processuali sull'argomento>> (pagine 146-149 Vol. VII capitolo V, paragrafo VI-7 dell'Atto di impugnazione>>).

L'attendibilità del Tripodi, infine, è stata contestata prospettando l'inverosimiglianza del presunto incontro Giuliano - Ambrosoli, argomento utilizzato anche per la testimonianza del maresciallo Gotelli (ibidem, pagine 127-131): <<(..) dai fascicoli personali del dott. Giuliano e del Ministero dell'Interno e della Questura - acquisiti agli atti del processo del 13 e 16 giugno 1995- nulla risulta di una trasferta o missione del funzionario a Milano, sia nei periodi indicati dal Gotelli (aprile-maggio-luglio-agosto 1979) sia negli anni immediatamente precedenti.

Per quanto riguarda altre località, risulta una trasferta (l'ultima) a maggio del 1979 a Roma.

Dai suddetti fascicoli risulta infatti che il dott. Giuliano, unitamente ad altri funzionari (tra cui il dott. Contrada), con messaggio del Ministero dell'Interno datato 15 maggio 1979 a firma a Capo Polizia Coronas, fu convocato a Roma, Centro nazionale Criminalpol, per una riunione di lavoro, fissata per le ore 10 del 17 maggio 1979.

Il dott. Giuliano effettuò tale missione. Non esistono altri documenti, successivi al 17 maggio 1979, da cui risultino trasferte e missioni

effettuate dal dott. Giuliano fuori Palermo.

Pertanto, se è vero ciò che ha riferito il Gotelli (la sentenza nelle Pagg. 1320 a 1369 l'ha ritenuto vero), il dott. Giuliano:

- sarebbe andato a Milano una volta o più volte per incontrare l'avv. Ambrosoli;
- avrebbe effettuato la o le missioni non con "assoluta discrezione" (come detto nella sentenza) ma segretamente;
- non avrebbe chiesto autorizzazione alcuna ai superiori, così come inderogabilmente stabilito dalle norme che regolano le missioni fuori sede dei funzionari di polizia;
- non avrebbe informato nè per iscritto nè verbalmente il suo superiore diretto, cioè il Questore;
- non avrebbe portato a conoscenza di tale sua iniziativa nessuno dei suoi Funzionari in servizio allora alla Squadra Mobile e nessuno dei suoi collaboratori subordinati (sottufficiali e agenti) nè alcuno di altri appartenenti alle forze di Polizia in servizio presso altri uffici;
- non avrebbe detto nulla alla moglie od altri suoi familiari o amici;
- non avrebbe lasciato traccia alcuna in atti ufficiali o riservati o privati dell'intenzione e poi del risultato della missione segreta;
- non avrebbe informato nessuno (superiori-colleghi-subordinati) delle indagini che stava svolgendo, nel cui quadro si inseriva il viaggio a Milano o altrove;
- non avrebbe avuto fiducia in nessuno degli uomini a fianco dei quali aveva lavorato per tanti anni, ritenendoli tutti inaffidabili o infidi o addirittura traditori e collusi;

- non avrebbe nulla riferito all'Autorità giudiziaria;
- avrebbe sostenuto personalmente le spese di viaggio senza chiedere alcun rimborso;
- avrebbe utilizzato per la segretezza della missione, un nome falso, nell'acquisto del biglietto aereo;
- avrebbe, a sue spese, utilizzato taxi per spostamenti verso e da aeroporti (Palermo-Milano), non potendo avvalersi di auto di servizio e autisti di polizia, per la segretezza della missione;
- avrebbe rischiato di incorrere, in caso di imprevisti, inconvenienti, incidenti, disguidi od altro in severe sanzioni disciplinari per la inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede.

Avrebbe avuto fiducia soltanto in uomo: l'agente della D.E.A. T.Tripodi, con il quale aveva avuto nei mesi precedenti saltuari e sporadici rapporti per motivi di servizio. Infatti, solo a lui avrebbe confidato (per telefono) di essersi incontrato con l'avv. Ambrosoli a Milano od altrove pochi giorni prima dell'omicidio dell'avv. milanese. Soltanto a lui avrebbe riferito delle sue indagini su Sindona, dei rapporti e incontri con l'avv. Ambrosoli!

Tutto ciò per mantenere l'assoluto segreto su un incontro svoltosi poi a Milano (secondo la verità di Gotelli) nell'ufficio dell'avv. Ambrosoli che, nella qualità di Commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona, aveva stabilito il suo ufficio proprio nei locali della Banca Privata, frequentati non soltanto dai diretti collaboratori dell'avvocato (tra i quali il Gotelli), ma anche da estranei e probabilmente da ex dipendenti della Banca di Sindona.

Quindi, un incontro segretissimo svoltosi poi dinanzi agli occhi di molti (perlomeno, la segretaria dell'avv. Ambrosoli e del Maresciallo Gotelli)>>. In ordine, poi, al narrato del teste Gotelli, bollato come “*non soltanto non vero, ma inverosimile ed assurdo*” (pag. 132 Vol. VII capitolo VI, paragrafo VI.7 dell’Atto di Impugnazione), i difensori appellanti hanno adombrato la inaffidabilità del teste, prospettandone la tendenza alla distorsione delle immagini e la propensione al protagonismo (ibidem pag. 136) << **La testimonianza del Gotelli è pervasa e invasa da contraddizioni inesauribili, da dubbi e perplessità irrisolti, da falsa rappresentazione della realtà, da inverosimiglianze e assurdità palesi, da giustificazioni e spiegazioni non plausibili, da elucubrazioni e distorsioni mentali, da illogicità e inconcludenze evidenti**>>.

Hanno citato, al riguardo, la testimonianza del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre, il più stretto collaboratore dell'avv. Ambrosoli, che, nel definire il Gotelli “un po’ enigmatico”, all’udienza del 27 giugno 1995 aveva riferito (ibidem, pagine 137-138):

<<- che, nello svolgimento del suo incarico durato alcuni anni, a stretto contatto con l'avv. Ambrosoli, mai aveva avuto contatti con la polizia di Palermo e specificamente con la Squadra Mobile e con il dott. Giuliano;

- che analogamente poteva affermare per quanto riguarda l'avv. Ambrosoli e che non gli costava nè mai glielo aveva riferito o accennato l'avvocato Ambrosoli che quest'ultimo conoscesse Giuliano;

- che non gli costava nè aveva mai saputo che l'avv. Ambrosoli si era incontrato con il dott. Giuliano e che la prima volta che aveva sentito una cosa del genere era stato dalla lettura dei giornali, ad agosto del 1979, e precisamente da una intervista dell'avv. Melzi che parlò di questo incontro dicendo che lo aveva appreso dal M.llo Gotelli;
- che il M.llo Gotelli gli (a Novembre) aveva riferito che, avendogli l'avv. Melzi chiesto se era vero che Ambrosoli e Giuliano si erano incontrati, non aveva risposto alla domanda ma aveva sorriso;
- che mai il M.llo Gotelli gli aveva riferito o confidato che gli risultava esserci stato questo incontro;
- che mai l'avv. Melzi gli aveva detto che gli risultava che Ambrosoli e Giuliano si erano incontrati;
- che mai la vedova Ambrosoli le aveva parlato di rapporti tra il marito ed il dott. Giuliano. (Pagg. 47-48-50-51-52-53-54 ud. 27-6-1995)>>.

Infine, con riguardo alla deposizione dell'avv. Giuseppe Melzi, i medesimi difensori, senza in alcun modo contestare la buona fede del teste, hanno dedotto che:

- la sua unica fonte era stato il maresciallo Gotelli;
- lo stesso Melzi aveva riferito di avere avuto confidato dal M.llo Novembre che il Gotelli aveva avuto problemi <<... *se mi passa la parola Presidente, di testa, poverino, era un po' svanito questo Maresciallo Gotelli era un po'...lo seppi dopo io, perché debbo dire che di ritorno poi il*

Maresciallo Novembre che era responsabile mi telefonò e mi disse: ma scusa, non ti sei accorto che Gotelli è un po' svanito?..." (Pag. 10 ud. 7-7-1995);

- il Gotelli, per quanto a conoscenza del teste Melzi, si era dimesso o lo avevano fatto dimettere a cagione delle sue stranezze (ed in effetti, lo stesso Gotelli aveva ammesso di essersi congedato dalla Guardia di Finanza nel 1982, all'età di 41 anni, perché psicologicamente sfinito).

Rinviando, quanto al giudizio di attendibilità del teste Tripodi, alle esaustive argomentazioni del Tribunale, va comunque evidenziato che la riluttanza, manifestata alla vedova Giuliano che lo aveva contattato per telefono poco tempo dopo dell'omicidio del marito, a collaborare pienamente con le autorità inquirenti italiane, perché *<<l'Italia non era il suo paese e non si poteva chiedergli di morire per un paese che non era il suo>>*, denota come egli fosse in possesso di importanti notizie e proprio per questo avesse ragione di temere per la sua personale incolumità.

Deve condividersi, dunque, l'osservazione secondo cui (pag. 1334 della sentenza appellata) *<< Il ritardo con il quale il teste si è determinato a riferire le notizie in suo possesso all'A.G. italiana, confermandole integralmente all'odierno dibattimento, giustificato da un comprensibile stato di timore per la propria incolumità personale a seguito degli omicidi sia di Ambrosoli che di Giuliano, non appare idoneo a confutarne l'attendibilità anche alla luce della circostanza, ampiamente*

acclarata nel corso dell'istruzione dibattimentale, che già nell'immediatezza dei fatti, subito dopo l'omicidio Giuliano, egli aveva esternato proprio alla vedova dell'ex dirigente della Squadra Mobile palermitana, i propri timori adducendoli a motivo della propria resistenza a rivelare agli inquirenti le notizie in suo possesso>>.

Non è chiaro, poi, il senso della allusione dei difensori appellanti al libro autobiografico del Tripodi, edito negli Stati Uniti d'America nel 1993: se, infatti, essa è volta a rimarcare la vigliaccheria del teste, non intacca la sua attendibilità; se è intesa ad adombrare un mendacio ispirato dall'esigenza di uno scoop editoriale e da un tentativo di costruzione di false prove a carico in combutta con del dr. De Gennaro (già evocato dall'imputato, all'udienza del 20 maggio 1999, come un sospetto manipolatore del pentito Marino Mannoia) è del tutto destituita di fondamento probatorio.

Lo stesso Tripodi, oltretutto, nel settembre 1993, fece le sue prime rivelazioni a seguito di una nuova sollecitazione della vedova Giuliano, che aveva avuto modo di conoscere il contenuto di una intervista nella quale l'investigatore statunitense aveva elogiato il marito.

Né è condivisibile l'ulteriore osservazione difensiva secondo cui << Non si comprende per quale motivo mai il dott. Giuliano, tra tanti suoi fidati colleghi e dipendenti, con i quali per tanti anni aveva lavorato e vissuto, avrebbe dovuto fare una confidenza di tal genere ad un poliziotto straniero da poco conosciuto e con il quale aveva sporadici anche se cordiali rapporti per le esigenze di una attività investigativa limitata nel tempo come in effetti è stata>>.

Il Tribunale, infatti, ha dato ampia contezza dello stretto rapporto personale e professionale che Boris Giuliano aveva instaurato con Tripodi (pagine 1327-1332 della sentenza appellata).

Appare, dunque, condivisibile la conclusione secondo cui la testimonianza di quest'ultimo: << proveniente da un soggetto particolarmente qualificato, che per anni ha ricoperto delicati incarichi all'interno dei piu' importanti apparati investigativi statunitensi, e pertanto del tutto indifferente rispetto all'esito dell'odierno processo, appare di speciale rilevanza e pienamente attendibile alla luce dello stretto rapporto di collaborazione professionale e di amicizia intrattenuto con Boris Giuliano nell'ultimo periodo della sua vita, confermato dalla significativa testimonianza resa sul punto dalla vedova Giuliano e persino dall'imputato e da alcuni suoi stretti collaboratori (....) Appare, pertanto, pienamente credibile che, in virtu' degli stretti rapporti di amicizia e collaborazione tra loro esistenti, Giuliano gli avesse confidato le proprie diffidenze, da ultimo maturate nei confronti dell'odierno imputato sulla base di esperienze professionali da entrambi direttamente vissute e che, nel corso della telefonata descritta, commentando il recente allarmante omicidio ai danni dell'avv.to Ambrosoli, gli avesse confidato anche quell'incontro avuto con il legale, che si occupava della liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata di Sindona, con il quale aveva avuto occasione di scambiarsi importanti informazioni sui canali di riciclaggio, tanto piu' se si tiene conto del fatto che, fin da subito, l'omicidio Ambrosoli è stato inquadrato in quell'intreccio di interessi mafiosi, massonici e finanziari fra l'Italia e gli U.S.A. che ruotavano intorno al nome di Michele Sindona e sui quali, per diversi settori di competenza, indagavano sia Ambrosoli che Giuliano e Tripodi>>.

Né è decisiva l'ulteriore osservazione secondo cui <<la non fiducia di Giuliano sarebbe stata manifestata in relazione all'attività di indagine che si stava svolgendo allora con la cosiddetta "Operazione Cesare": attività svolta in piena collaborazione tra Squadra Mobile e Criminalpol, cioè tra i due organismi di polizia diretti rispettivamente da Giuliano e Contrada>>, come risulta dagli stessi rapporti giudiziari inviati alla Procura della Repubblica di Palermo.

Ed invero, come anche osservato dal Procuratore Generale (pag. 9 della Memoria depositata nel primo dibattimento di appello il 3 novembre 2000), tale considerazione è formalistica, essendo basata su **“una clausola di stile e di cortesia, il cui effettivo valore si ricava dalle dichiarazioni dello stesso imputato quando afferma (udienza 22/11/94) che <<il lavoro lo fece prevalentemente Giuliano>>”**.

D'altronde, un riscontro alle dichiarazioni del teste Tripodi, sia in ordine all'esistenza di acquisizioni investigative dell'operazione "Caesar" non note a Contrada (pagine 118-119 trascrizione udienza 12 luglio 1994), sia in ordine ai sospetti che Boris Giuliano aveva iniziato a nutrire, è stato offerto dalle stesse dichiarazioni dell'imputato.

Questi, infatti, ha affermato di avere tenuto nella propria stanza, presso gli uffici della Criminalpol, una vetrina con alcuni cimeli di famiglia, cioè una sciabola, delle pistole antiche, dei pugnali, così convalidando il ricordo del teste circa la visita fatta nel suo ufficio, a seguito della quale Giuliano aveva manifestato i propri sospetti (cfr. pagine 18 e ss. trascrizione udienza 29/12/1994).

Ulteriore riscontro della generale attendibilità del Tripodi, e segnatamente della sua affermazione secondo cui <<*Giuliano e Ambrosoli si erano personalmente scambiate importanti informazioni sui canali di riciclaggio*>> è stato offerto dalla testimonianza dell'avv. Melzi.

Come puntualmente evidenziato dal Procuratore Generale a pag. 10 della sua già citata Memoria, questi ha affermato che Ambrosoli gli aveva detto di avere individuato filoni di riciclaggio dalla Sicilia al Canada:<< *una delle poche cose che è riferita a questi fatti che mi disse Ambrosoli ma qualche mese prima della morte, è che da una parte c'era un'indagine americana molto avanti per cui lui aveva già deposto e doveva giurare e lì sappiamo perchè è stato ucciso, la motivazione ultima ma dall'altra parte che aveva individuato dei filoni di indagine di capitale, ovviamente di origine strana, non ufficiale, non legittima eccetera, che trascorrevano in Italia, in particolare dalla Sicilia al Canada e di cui in qualche modo, intermediatore e utilizzatore e collocatore era stato Sindona* >> (pagine 69-70 trascrizione udienza 7 luglio 1995).

Lo stesso l'avv.to Melzi, per altro verso, ha dichiarato che uno dei tanti filoni, da egli stesso indicato all'avv.to Ambrosoli, su cui << *indagare per scoprire ..le ragioni del crack era anche quello dell'origine di Sindona, dei rapporti originari di Sindona con l'ambiente siciliano*”(pagina 5 e segg. trascrizione udienza 7 luglio 1995).

Quanto alla copiosa mole di testimonianze riguardante lo stretto, indiscutibile, rapporto di amicizia personale dell'imputato con Boris Giuliano, la stessa non vale in alcun modo ad intaccare l'attendibilità del teste Tripodi, e cioè a fare escludere o dubitare che lo stesso Giuliano gli avesse confidato di nutrire sospetti sulla fedeltà di Contrada.

Non può pretendersi, infatti, che, nell'ultimo periodo della sua vita, Giuliano esternasse, nel proprio ambiente e con i suoi colleghi di sempre, di temere che l'amico fosse stato irretito da Cosa Nostra.

D'altra parte, la testimonianza di Tripodi, per la particolarità del contesto cui si riferisce, non può essere raffrontata con quelle di carattere generale, e dunque eterogenee rispetto ad essa, richiamate dai difensori appellanti, né con la personale convinzione dell'imputato di non avere mai perduto la fiducia dello stesso Giuliano.

Quanto all'ulteriore argomento - addotto dai difensori appellanti anche con riguardo al giudizio di attendibilità del teste Gotelli - della inverosimiglianza del presunto incontro tra Giuliano ed Ambrosoli (desunta dalla inesistenza di tracce documentali della missione e del suo risultato, dal mancato riscontro di confidenze alla moglie od altri familiari o amici o di comunicazioni all'Autorità giudiziaria, dalla improbabile assunzione dell'onere delle spese di viaggio, dalla improbabile assunzione del rischio di incorrere - in caso di imprevisti, inconvenienti, incidenti, disguidi od altro - nelle sanzioni disciplinari per la inosservanza

delle norme regolatrici delle missioni fuori sede), devono, innanzitutto, richiamarsi le considerazioni del Tribunale.

Quel giudice ha rilevato, al riguardo: <<Dalle esaminate deposizioni è emerso che, gli stessi familiari degli uccisi Ambrosoli e Giuliano, pur non essendo stati informati dai predetti in ordine ad un incontro intercorso tra loro, non hanno ritenuto in alcun modo di poterlo escludere e certamente la circostanza che Giuliano non ha lasciato traccia di alcuna richiesta per una formale autorizzazione ad effettuare tale missione agli atti del proprio fascicolo personale, non può essere ritenuta decisiva ai fini della sua esclusione, attesa l'assoluta discrezione che a tale incontro doveva necessariamente riservarsi, tanto più, come egli stesso aveva confidato ad un suo stretto collaboratore ed amico, Charles Tripodi aveva iniziato a diffidare del suo stesso ambiente ed in particolare del dott. Contrada>> (cfr. pag. 1365 della sentenza appellata).

Non può, comunque, escludersi a priori che Giuliano si fosse personalmente assunto l'onere del costo del biglietto aereo per andare a Milano e fare rientro, in giornata, a Palermo. Né è dirimente, attesi i pochi giorni di vita rimastigli, ma anche il carattere della visita (funzionale ad uno scambio di informazioni, a sua volta suscettibile di dare la stura a successive attività investigative), il fatto che egli non avesse lasciato traccia della sua trasferta in note o rapporti diretti all'Autorità Giudiziaria.

Ed ancora, non è realistica, atteso il carattere assolutamente privato della trasferta stessa, l'ipotesi di sanzioni disciplinari per la inosservanza delle norme regolatrici delle missioni fuori sede.

Infine, non può nemmeno ipotizzarsi un difetto di comunicazione tra Tripodi e Giuliano, e cioè che l'investigatore statunitense avesse frainteso quanto dettogli dal funzionario di Polizia Italiano circa uno scambio personale di informazioni con Ambrosoli sui canali del riciclaggio, magari percependo all'indicativo un periodo ipotetico dell'irrealtà (del tipo “*avrei voluto incontrarlo personalmente e scambiare informazioni con lui.....*”).

Inducono, infatti, ad escludere questa ipotesi non soltanto il tenore tassativo della testimonianza di Tripodi, ma anche la circostanza, riferita dall'imputato, che <<*Thomas Tripodi aveva principalmente contatti con Giuliano, perchè Giuliano parlava bene l'inglese*>> (cfr. dich. rese dall'imputato all'ud. del 22/11/1994 ff. 95 e ss.) ed infine il fatto che lo stesso Tripodi, pur essendo stato esaminato con l'ausilio di un interprete, parlava anche la lingua italiana, nella quale aveva risposto in sede di indagini preliminari, secondo quanto riferito dai Pubblici Ministeri (cfr. pag. 86 trascrizione udienza 12 luglio 1994).

A maggior ragione, deve essere esclusa, anche per la precisione con cui è stato descritto il contesto della rivelazione, qualsiasi ipotesi di equivoco con riguardo ai sospetti su Contrada, dei quali Tripodi ha riferito di essere stato messo a parte da Boris Giuliano.

Le considerazioni sin qui richiamate ed illustrate circa la pretesa impossibilità della trasferta privata di Boris Giuliano valgono

anche ai fini della valutazione della attendibilità del teste Orlando Gotelli.

Ad integrazione di esse, e con specifico riferimento al narrato del Gotelli, va rilevato come non possa convenirsi con l'affermazione dei difensori appellanti secondo cui la segretezza dell'incontro contrasterebbe con la ufficialità della sua sede, fatta sul rilievo che l'avv. Ambrosoli, << nella qualità di Commissario liquidatore della Banca Privata di Sindona, aveva stabilito il suo ufficio proprio nei locali della Banca Privata, frequentati non soltanto dai diretti collaboratori dell'avvocato (tra i quali il Gotelli), ma anche da estranei e probabilmente da ex dipendenti della Banca di Sindona>>.

Ed invero, lo stesso maresciallo Gotelli, sostanzialmente tacciato di mitomania dai predetti difensori, ha evidenziato con chiarezza il carattere riservato dell'incontro in parola, riferendo che la segretaria aveva cercato di impedirgli di entrare nello studio.

Ha fornito, inoltre, una giustificazione logica del suo operato, e cioè avere voluto soltanto portare alla firma il verbale di riapposizione dei sigilli, che quotidianamente veniva compilato dopo la consultazione da parte dei finanzieri della documentazione in sequestro, e di essere comunque entrato perché la segretaria gli aveva detto che l'avv. Ambrosoli aveva un incontro probabilmente con alcuni colleghi di esso teste (Polizia o Carabinieri).

Il Tribunale si è fatto carico di vagliare le critiche di protagonismo ed i dubbi avanzati dalla Difesa sulla integrità psichica del maresciallo Gotelli, superandoli sulla base di

argomentazioni che, nel loro insieme, questa Corte ritiene di condividere (pagine 1346-1353 sentenza appellata).

In effetti, non ci si può esimere dal rilevare, nel Gotelli, la tendenza a dilatare la prospettiva di fatti da lui effettivamente percepiti.

Ad esempio, il teste ha riferito che, avendo visionato nel settembre 1979 l'agenda dell'avv. Ambrosoli, ed avendo rilevato che, sotto la data dell'undici aprile 1979 era segnata la sigla "G.B." aveva ritenuto che essa fosse ricollegabile al cognome ed al prenome di Boris Giuliano (cfr. ff. 6 e ss. 14 giugno 1994).

Ha giustificato tale suo convincimento con <<*il tipo di psicologia dell'Avv. Ambrosoli e il fatto che fosse scritto a penna... a ma... a inchiostro indelebile*>>, mentre tutte le altre annotazioni erano vergate a matita.

Ha ammesso, a questa stregua, di avere fatto dipendere il suo ricordo da tale deduzione quando aveva ripensato, a posteriori, alla domanda del Sostituto Procuratore Geraci se avesse visto, anche nei corridoi, la persona notata nella stanza di Ambrosoli e poi riconosciuta come Boris Giuliano.

Nel contempo, tuttavia, ha riconosciuto di non potere escludere che ciò fosse avvenuto quel medesimo giorno dei primi di luglio in cui egli era entrato nella stanza di Ambrosoli a colloquio con Giuliano, e quindi non l'undici aprile 1979 : << *Però non so se fosse un'altra occasione o quella stessa mattina che lo avessi visto mezz'ora prima nei corridoi, nell'ufficio antistante... nell'ufficio di Ambrosoli, ma adesso non sono in grado di*

precisare se era la stessa mattina, mezz'ora prima o in un'altra data>>.

Questa tendenza ad un certa superfetazione dell'io investigativo è emersa anche nel presente giudizio di rinvio: il teste, infatti, ha inviato un telegramma alla Procura Generale presso questa Corte di Appello, pervenuto il 22 dicembre 2003 ed acquisito agli atti, nel quale si dichiara a conoscenza del nome dell'unica persona che poteva avere messo in contatto Giuliano ed Ambrosoli (nome che avrebbe fatto a Giovanni Falcone),soggiungendo :<< *presumo di conoscere anche l'argomento di cui possono aver discusso>>.*

Deve, tuttavia, rilevarsi, che l'attendibilità del Gotelli è fatta salva dai riscontri alla sua deposizione nella parte riguardante l'incontro dei primi di luglio del 1979 tra Giuliano ed Ambrosoli. In primo luogo, la migliore riprova del fatto che tale incontro fosse stato da lui riferito, a caldo, in modo lineare è stata offerta dall'avv. Giuseppe Melzi.

Quest'ultimo, infatti, nel corso del proprio esame (pag. 30 FILE trascrizione udienza 7 luglio 1995), rispondendo al Pubblico Ministero ha dichiarato <<*dottore, preciso, se possibile, questo: l'indicazione di Gotelli, la prima indicazione di Gotelli fu molto precisa, tant'è che io la raccolsi come tale, come precisa, cioè come indicazione precisa>>.*

L'avv. Melzi, d'altra parte, pur riferendo che, al rientro dalle ferie estive del 1979, il maresciallo Novembre gli aveva detto che Gotelli non era attendibile, intervistato nel 1989 dal

settimanale<<il Mondo>>, lo aveva accusato di essere stato reticente, tanto che lo stesso Gotelli, a seguito di tale intervista, aveva inviato un memoriale al G.I. Falcone confermandogli l'incontro.

Non coglie, dunque, nel segno la proposizione difensiva secondo cui (pag. 141 vol. VII, Capitolo VI, paragrafo VI.7 dell'atto di impugnazione) <<tutta la testimonianza dell'avv. Melzi porta ad escludere che l'incontro ci sia stato>>, ricondotta alle parole del teste (pag. 133 della trascrizione relativa all'udienza del 7 luglio 1995) <<a me (la notizia dell'incontro : n.d.r.) venne smentita da Novembre>>.

L'avv. Melzi, infatti, ha bensì affermato di essersi convinto, in tempi recenti, che non vi era alcuna prova dell'incontro tra Giuliano ed Ambrosoli, ma soltanto dopo che il maresciallo Novembre, ormai in pensione e da lui rivisto quale consulente per il crack del Banco Ambrosiano, gli aveva riferito <<che era un collegamento arbitrario di Gotelli sulla base di questa situazione personale di carenza di controllo>> (pag. 45 trascrizione udienza 7 luglio 1995).

In dibattimento, peraltro, il maresciallo Silvio Novembre ha adottato una misura di maggiore cautela. Ed infatti, alla domanda del Pubblico Ministero, : << **P. M.** - ...Lei è in grado di asserire o di escludere che sia avvenuto un incontro fra l'avv. Ambrosoli e il dr. Boris Giuliano?>> ha risposto: <<**Novembre S.** - Io non sono in grado di asserirlo, né in grado di escluderlo>> (pag. 68 trascrizione udienza 27 giugno 1994).

Ciò che, tuttavia, convalida nel suo nucleo essenziale la deposizione del Gotelli sono:

- le plausibili ragioni della reticenza di questi mostrata, sia con il sostituto Procuratore Geraci, sia con il commilitone Silvio Novembre (al quale egli aveva detto di avere risposto con un sorriso alla domanda dell'avv. Melzi circa la verifica dell'incontro, cfr. pag. 52-53 trascrizione udienza 27 giugno 1994, relativa alla testimonianza del Novembre);
- il riscontro offerto dalla testimonianza di Charles Tripodi.

Circa le prime, si è già rilevato come la grande pubblicità data dalla stampa all'audizione del Melzi e del Gotelli avesse indotto l'uno e l'altro ad o una seria e comprensibile preoccupazione di una loro sovraesposizione personale.

Circa il secondo, è pienamente condivisibile la considerazione del Tribunale che << che sia il teste Gotelli che il teste Tripodi, fonti assolutamente autonome tra loro, abbiano fornito indicazioni in ordine alla collocazione cronologica dell'incontro Giuliano-Ambrosoli assolutamente coincidenti: ed infatti, come già evidenziato, il teste Tripodi ha dichiarato che Giuliano gli aveva confidato di essersi incontrato con Ambrosoli due giorni prima del suo omicidio avvenuto il 12/7/1979, e quindi il 10/7/1979; il teste Gotelli ha fatto riferimento ad un'epoca prossima al predetto omicidio, fornendo quale indicazione la circostanza che quel giorno il m.llo Novembre era in ferie; il m.llo Novembre ha dichiarato di essere andato in ferie tra il 9 ed il 10/7/1979 (cfr. dep. Tripodi ff. 140 e ss. ud. 12/7/1994- dep. Gotelli ff. 5-11-12-50 ud. 14/6/1994- dep. Novembre f.62 ud. 27/6/1995).

L'assoluta precisione di tale dato cronologico, ricostruito dai predetti testi "per relationem", risultato pienamente concordante, induce ad avvalorare ulteriormente le due deposizioni in oggetto>> (pagine 1353-1354 della sentenza appellata).

Ma, come già si è avuto modo di rimarcare, cioè che maggiormente rileva ai fini del presente giudizio è la inequivoca ed assai inquietante circostanza secondo la quale l'imputato - ammesso pure per ipotesi che non fosse stata, all'epoca, acclarata con certezza (ma neppure esclusa) l'effettività dell'incontro milanese tra Giuliano ed Ambrosoli - si fosse determinato autonomamente e senza alcuna formale richiesta della A.G. a redigere un rapporto col quale negava recisamente l'espletamento di qualsiasi indagine su Sindona da parte di Boris Giuliano, come pure il verificarsi di incontri milanesi tra il collega e l'avv. Ambrosoli; << soffocando>> così sul nascere (per mutuare una colorita espressione cara al Procuratore Generale) o comunque seppellendo in embrione un filone investigativo meritevole, piuttosto, di doveroso approfondimento circa l'uccisione del dr. Giuliano.

In conclusione, devono essere confermate e ribadite, in questa sede, le valutazioni operate dal Tribunale in ordine alla valenza sintomatica della condotta dell'odierno imputato nell'ambito della vicenda in esame.